



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 210/2023

tra

[REDACTED]

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA [REDACTED]

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **25 maggio 2023** ad ore **10,23** innanzi al dott. [REDACTED], sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. FERRI DENIS e l'avv. [REDACTED] oggi sostituiti
dall'avv. Filippo Andreoli.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** il dr.

[REDACTED]

Per **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** l'avv. e l'avv. , oggi sostituito
dall'avv.

L'avv. Andreoli si riporta al ricorso e ai precedenti intervenuti, contesta quanto *ex adverso*; esibisce sentenza del Tribunale di Milano. Discute la causa chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il dr. [REDACTED] chiede depositare riepilogo degli importi di diritto, cedolini di novembre 2018 e novembre 2019, reperiti successivamente alla costituzione in giudizio.

L'avv. Andreoli in caso di ammissione chiede termine per replicare.

Il Giudice ritiene superflua la produzione e che la causa può essere decisa sulla base dei documenti in atti.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previo Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, assenti le parti.

Il Giudice

dott. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **210/2023** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. FERRI DENIS e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]) VIA [REDACTED] 00137 ROMA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FERRI DENIS

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 00000000011), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. , elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA [REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente, ha convenuto a giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR negli a.s. 2017/2018, 2019/2020 condannare il Ministero convenuto, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.252,25, oltre quanto dovuto in relazione all'anno in corso.

Ha dedotto in fatto di avere prestato attività di docenza, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, nell'a.s. 2017/2018, per 139 giorni di lavoro, nell'a.s. 2019/2020 per 246 giorni di lavoro, nell'a.s. 2022/2023 in corso dal, 20/09/2022 al 30/06/2023, senza la percezione della retribuzione professionale docenti (€ 174,50 mensili, coefficiente giornaliero € 5,85), prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15/03/2001.

Ha affermato che la corresponsione da parte del Ministero della retribuzione professionale esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (scadenza al 31/08 o al 30/06), escludendo le supplenze brevi e saltuarie, costituisca violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiesto il rigetto del ricorso, per infondatezza in fatto e in diritto. Ha contestato la pretesa creditoria relativa all'a.s. 2019/2020 e all'a.s. 2022/2023 in corso, relativa contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dovuta per legge ai supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06), come il ricorrente (cfr. stato matricolare in atti), già erogata.

Ha affermato che sussistessero significative diversità nell'attività degli assunti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie rispetto agli assunti a tempo determinato con contratti fino al 30/06 o 31/08, aventi professionalità superiore: 1) i primi svolgono supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole, classi e tipologia di posto diverso; i secondi svolgono la supplenza nella stessa scuola, classe e tipologia di posto; 2) i primi non partecipano a tutti i collegi, non predispongono attività di programmazione, non partecipano agli scrutini.

L'oggetto del giudizio, considerata la *causa petendi*, viene circoscritta all'a.s. 2017/2018 nel quale la ricorrente ha effettuato supplenze brevi e saltuarie per 139 giorni, essendo stato documentato dal Ministero e dal ricorrente che nell'a.s. 2019/2020 e nell'a.s. 2022/2023 (in corso) la docente ha sottoscritto contratti a tempo determinato fino al 30/06, pertanto il diritto alla retribuzione professionale docente le è riconosciuta dal CCNL (cfr. stato matricolare in atti doc. 1 Ministero e contratto sottoscritto il 30/09/2019 e il 20/09/2022 prodotti dalla ricorrente).

L'art. 7 del CCNL ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo *“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.*

Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.

L'art. 25 del CCNI, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, ha stabilito che ne avessero diritto i docenti a tempo indeterminato, i docenti di religione, i docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per la durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

E' pacifico tra le parti che ne siano esclusi i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie, come la ricorrente, limitatamente all'a.s. 2017/2018

In tema, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, alla luce del principio di non discriminazione, l'applicazione dell'art. 7 CCNL comparto scuola a tutto il personale docente ed educativo, compresi i supplenti temporanei *“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”* (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 2018/2018; conforme Cass. sez. L. ord. n. 6293/2020).

Il compenso accessorio ha dichiaratamente l'obiettivo della *“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”* e *“il riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”*. Detto obiettivo investe la funzione docente, senza essere collegato alla modalità di svolgimento della prestazione, né a contenuti di professionalità superiore, non richiamati dalla previsione e che il Ministero pretende di rinvenire nei tratti differenziali

(i docenti con supplenze brevi e saltuarie non partecipano a tutti i collegi docenti, alla programmazione e agli scrutini operano su scuole e posti diversi). Trattandosi di un compenso accessorio per funzione e non per attività i rilievi dell'amministrazione convenuta sono irrilevanti.

Pertanto viene dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. dall'art. 7 del CCNI del 15/03/2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza del contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nell'a.s. 2017/2018 per 139 giorni di lavoro.

L'amministrazione convenuta viene pertanto condannata, in assenza di contestazione specifica sui parametri del conteggio e sullo sviluppo di calcolo, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 813,15 maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso;

viene dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. dall'art. 7 del CCNI del 15/03/2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'a.s. 2017/2018 per supplenze brevi e saltuarie;

Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 813,15, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
respinge per il resto il ricorso.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 258,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese di lite, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute per legge, € 49 per C.U., da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 25 maggio 2023

Il Giudice
dott. [REDACTED]